C/2025/4008

22.7.2025

# Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(C/2025/4008)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

## 2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame in previsione della scadenza. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

## 3. Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË ([2]) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

| Prodotto | Paesi di origine o di esportazione | Misure | Riferimento | Data di scadenza ([1]) |
|---|---|---|---|---|
| Tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato | Bielorussia<br>Repubblica popolare cinese<br>Russia | Dazio antidumping | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145) | 20.4.2026 |

([1]) La misura scade alla mezzanotte (00:00) del giorno indicato in questa colonna.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/2020-08-11.
([2]) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.